

L.R. 2 maggio 2006, n. 16 ⁽¹⁾.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 4 maggio 2006, n. 18, suppl.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 18 dicembre 2006, n. 22-4914*.

Il Consiglio regionale ha approvato

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 1/2004.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5-quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.

5-quater. Gli interventi di cui al comma 5-bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

5-quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5-bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni.

5-sexies. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 5-bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.